

Legge regionale 30 gennaio 1986 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).**

**Art. 24**

*Adeguamento delle sale di uso pubblico alle disposizioni antincendio*

Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell'anno 1986, l'ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.